
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Ragione più liquida: prevale l'economicità processuale.

No al giudicato implicito, sì all'assorbimento improprio.

Per il principio della ragione più liquida si può non esaminare la spettanza del diritto oggetto di lite, sicché si è in presenza non già di un giudicato implicito sull'esistenza del diritto oggetto di pretesa, ma di c.d. assorbimento improprio, che non importa onere di impugnazione da parte del soggetto vittorioso.

Infatti, com'è noto, il criterio della ragione più liquida non segue l'ordine logico-giuridico delle questioni, ma quello per così dire "economico" del risparmio di energie processuali, cioè dell'uso della ratio decidendi già pronta e di per sé sufficiente.

Anche la dottrina è concorde sull'ammissibilità dell'applicazione della ragione più liquida e sul fatto che essa non importa formazione di giudicato implicito sulle questioni non esaminate e che non ne costituiscono indispensabile presupposto logico-giuridico¹.

¹ La massima ufficiale così recita: *in materia di ricorso per cassazione, la sentenza di merito che pronunci la decadenza in base al principio della "ragione più liquida" non determina un giudicato implicito sulla sussistenza della pretesa, bensì un assorbimento cosiddetto improprio della domanda non esaminata, sicché la Suprema Corte può, annullando l'erronea*

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 20.03.2015, n. 5724

...omissis...

6.- Nondimeno, nonostante vada cassata la sentenza che tale decadenza ha erroneamente applicato, la pretesa della ricorrente non può trovare accoglimento e la controversia appare decidibile nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. , comma 2. A tal fine nulla osta a che si rilevi d'ufficio la questione - rimasta sullo sfondo, ma non trattata dall'impugnata sentenza - relativa all'inserimento o meno della quota di TFR nella base di computo dell'indennità di disoccupazione agricola, questione per la quale, in sintesi, si richiamano i molteplici precedenti di questa Corte, ex multis Cass. n. 202/2011 e numerose altre conformi alla precedente sentenza n. 10546/07, secondo cui, ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione definita dalla contrattazione collettiva da porre a confronto con il salario medio convenzionale, D.Lgs. n. 146 del 1997 , ex art. 4, non comprende il trattamento di fine rapporto, giurisprudenza che ha, poi, trovato esplicito avallo nel D.L. n. 98 del 2011 , conv., con modificazioni, in L. n. 111 del 2011 , contenente all'art. 18, comma 18, una norma di interpretazione autentica del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4. Ebbene, la Corte territoriale ha dichiarato la decadenza in virtù dell'applicazione del criterio della ragione più liquida, senza esaminare la spettanza del diritto oggetto di lite, sicchè si è in presenza non già di un giudicato implicito sull'esistenza del diritto oggetto di pretesa, ma di c.d. assorbimento improprio, che non importa onere di impugnazione da parte del soggetto vittorioso in appello. Infatti, com'è noto, il criterio della ragione più liquida non segue l'ordine logico-giuridico delle questioni, ma quello per così dire "economico" del risparmio di energie processuali, cioè dell'uso della ratio decidendi già pronta e di per sè sufficiente (sulla tecnica dell'assorbimento c.d. improprio in virtù dell'uso del criterio della ragione più liquida cfr., ex aliis, Cass. n. 17219/12²; Cass. n. 7663/12³; Cass. n. 11356/06; Cass., 30/3/2001, n. 4773⁴; anche la dottrina è concorde sull'ammissibilità dell'applicazione

statuizione di decadenza, decidere nel merito sull'inesistenza del diritto ove la questione abbia natura esclusivamente giuridica e non richieda nuovi accertamenti di fatto, sì da essere rilevabile, per la prima volta e anche d'ufficio, nel giudizio di legittimità.

² La massima ufficiale così recita: *mentre il giudicato interno si forma anche sui capi della sentenza che siano stati oggetto di decisione implicita, ove la stessa non sia stata impugnata, nel caso di assorbimento c.d. improprio (il quale ricorre allorchè una domanda viene rigettata in base alla soluzione di una questione di carattere esaustivo che rende vano esaminare le altre), sul soccombente non grava l'onere di formulare sulla questione assorbita alcun motivo di impugnazione, essendo sufficiente, per evitare il giudicato interno, censurare o la sola decisione sulla questione giudicata di carattere assorbente o la stessa statuizione di assorbimento, contestando i presupposti applicativi e la ricaduta sulla effettiva decisione della causa.*

³ La massima ufficiale così recita: *la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, né la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse.*

⁴ La massima, estratta da *Mass. Giur. It.*, 2001, così recita: *il giudicato esterno ex art. 2909 c.c. formatosi tra le stesse parti in altro processo, riguarda il "petitum" e la "causa petendi" fatti valere in causa, mentre per i diritti cosiddetti eterodeterminati (quali i diritti di credito) il giudicato copre soltanto lo specifico fatto costitutivo fatto valere.*

della ragione più liquida e sul fatto che essa non importa formazione di giudicato implicito sulle questioni non esaminate e che non ne costituiscano indispensabile presupposto logico-giuridico).

Ancora nel senso dell'ampiezza dei poteri di rilievo d'ufficio da parte del giudice cfr., di recente, Cass. S.U. n. 14828/2012, secondo cui il giudice può rilevare d'ufficio ogni forma di nullità del contratto (sempre che emerga ex actis e che si tratti di nullità non soggetta a regime speciale, come le nullità di protezione, il cui rilievo è espressamente rimesso alla volontà della parte protetta) pur quando le parti in causa stiano discutendo della risoluzione del contratto medesimo. A maggior ragione, dunque, nelle controversie sull'inclusione della quota di TFR nella base di computo del trattamento di disoccupazione agricola, si può rilevare d'ufficio l'inesistenza del diritto, anche perchè la giurisprudenza della S.C. è ampia e costante nell'affermare che nel giudizio di legittimità è preclusa la proposizione di nuove questioni di diritto solo quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto, mentre deve ritenersi consentito dedurre o rilevare per la prima volta in tale sede questioni di diritto che lascino immutati i termini, in fatto, della controversia così come accertati e considerati dal giudice del merito (v., ex aliis, Cass. n. 20005/05; Cass. n. 9812/02; Cass. n. 3881/2000; Cass. n. 13256/99; Cass. 6356/96).

Va, poi, aggiunto che la decisione nel merito (come quella ex art. 384 c.p.c. , comma 2) è sempre una decisione sul rapporto e quest'ultima, a sua volta, non può andare disgiunta dal potere di rilevare d'ufficio le questioni di diritto o le mere norme necessarie a risolvere la controversia. Da ultimo, nel rilevare d'ufficio l'inesistenza del diritto non si ravvisano problemi di mancato rispetto del contraddittorio o di c.d. sentenza della terza via perchè, trattandosi di questione di puro diritto, trova applicazione l'insegnamento di Cass. S.U. n. 20935/2009 e di Cass. n. 17495/2011, secondo cui il divieto di sentenza ed. della terza via (ed il conseguente obbligo di provocare il contraddittorio mediante il meccanismo di cui all'art. 384 c.p.c. , comma 3) sussiste solo quando, decidendo nel merito, il giudice rilevi una questione di fatto o mista di fatto e di diritto, mentre nel caso presente l'inesistenza del diritto all'inclusione della quota di TFR è questione esclusivamente giuridica.

7.- In conclusione sebbene il ricorso vada accolto, non essendo applicabile nel caso di specie la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto. Quanto alla domanda proposta, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e va respinta la richiesta di inclusione della quota di TFR nel trattamento di disoccupazione agricola.

L'esito complessivo del giudizio in uno con l'esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali composti dalle sezioni unite successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione giustificano la compensazione delle spese dell'intero processo.

p.q.m.

La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda quanto all'inclusione nella base di calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola della quota di tfr.

Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2015

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice